ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Scissione, affitto e cessione di azienda e Composizione negoziata della crisi di impresa

PIERPAOLO GALIMI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

16 marzo 2022

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

1. *L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di* ***squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza,*** *può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la* ***nomina di un esperto indipendente*** *quando risulta* ***ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa****. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.*
2. *L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati,* ***al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1****, anche mediante il* ***trasferimento dell'azienda o di rami di essa.***

ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto ***alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:***

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1);

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile , dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti;

resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.(2)

SEGUE: ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

SEGUE: ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, ***gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile****. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*

ARTICOLO 11 - CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'**articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942** in tal caso **non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)** (1).*

SEGUE: ARTICOLO 11 - CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

*a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'**articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942**;*

b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;(2)

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal

ARTICOLO 18 - CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. ***Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.*** *(1)*

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli ***articoli 111,167,168*** *e* ***169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267****.*

SEGUE: ARTICOLO 18 - CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

*3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'**articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4**. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione.*

All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.(2)

SEGUE: ARTICOLO 18 - CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e ***al parere*** *dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e* ***fissa l'udienza*** *per l'omologazione.* ***Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni****. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata (3).*

*5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione****, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.***

SEGUE: ARTICOLO 18 - CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

*6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'**articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'**articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**.*

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

*8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli **articoli 173,184,185,186 ,217-bis**e **236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.(4)*

ARTICOLO 19 - DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

*1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'**articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**.*

*2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli **articoli da 2919 a 2929 del codice civile**.*

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

SEGUE: ARTICOLO 19 - DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario.(1)

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(2)